

# COLLANA DI MONOGRAFIE

VETERINARIA  
RIVISTA DI  
SANITÀ PUBBLICA  
VETERINARIA  
ITALIANA



---

24

---

## *Manuale di gestione dei canili rifugio*

*Filomena Iannino, Stefania Salucci,  
Antonio Maitino, Lucilla Ricci*



# Manuale di gestione dei canili rifugio

Filomena Iannino, Stefania Salucci,  
Antonio Maitino, Lucilla Ricci



Jan Havicksz. Steen  
(Leida, 1626 c. - Leida, febbraio 1679)  
***Kinderen leren een poes dansen***,  
conosciuto come **'De dansles'**,  
**La lezione di danza**, 1660-1679  
Olio su tavola, cm 59 x 68,5  
Rijksmuseum, Amsterdam

*I bambini ritratti nel dipinto fanno la birichinata di insegnare a un gatto a danzare al ritmo della musica di una ciaramella, strumento a fiato del XVII secolo. Mentre si divertono, il gatto miagola in segno di protesta, alla presenza di un cane che abbaia. Il vecchio alla finestra rimprovera con rabbia i bambini... non dovrebbero imparare qualcosa di utile piuttosto che dare lezioni di danza a un gatto?*

Si ringrazia il Rijksmuseum di Amsterdam per l'immagine di copertina.  
[www.rijksmuseum.nl](http://www.rijksmuseum.nl)



*Questa rivista  
è nata nel 1950 con il  
nome di Croce Azzurra.  
Dal 1954 si chiamerà  
Veterinaria Italiana.*

---

**Comitato direttivo**

Romano Marabelli, Fernando Arnolfo

**Direttore responsabile**

Giovanni Savini

**Segreteria di redazione**

Monica Bucciarelli, Guido Mosca,  
Mariarosaria Taddeo

**Amministrazione**

Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Campo Boario, 64100 Teramo, Italia

**Progetto grafico e impaginazione**

Paola Di Giuseppe

[http://www.izs.it/vet\\_italiana/index.html](http://www.izs.it/vet_italiana/index.html)

Manuale di gestione dei canili rifugio/  
Filomena Iannino\*; Stefania Salucci;  
Antonio Maitino; Lucilla Ricci - [Teramo]:  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", © 2014.  
46 pp. (Collana di Monografie; 24).  
\*f.iannino@izs.it

ISBN 9788890869198



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"  
Campo Boario, 64100 TERAMO, Italia  
telefono +39 0861 3321, fax +39 0861 332251 - [www.izs.it](http://www.izs.it)

---

---

## **Prefazione**

*L'obiettivo della presente pubblicazione è mettere a disposizione del lettore un manuale pratico per la gestione dei processi connessi all'insieme delle attività del canile.*

*La principale difficoltà risiede nella collazione e interpretazione di norme europee, nazionali e regionali e – soprattutto – nell'assumere l'impegno a fornirne aggiornamenti periodici in grado di supportare gli operatori e coadiuvarli nell'attività quotidiana.*

*L'evoluzione continua del corpus normativo ha fatto sì che, ad esempio, la presente edizione fosse data alle stampe prima dell'entrata in vigore di norme regionali integrative.*

*Per questa ragione è stata avviata una collaborazione con il Servizio di Igiene Urbana Veterinaria della ASL TO3 della regione Piemonte, diretto dal dott. Bruno Sparagna, allo scopo di tenere aggiornato costantemente il manuale e corredarlo di immagini esplicative e/o esemplificative per quanti lavorano a qualsiasi titolo nei canili rifugio.*

---



---

<b>Introduzione</b> .....	<b>7</b>
<b>Scopo del Manuale</b> .....	<b>9</b>
<b>Requisiti strutturali</b> .....	<b>10</b>
<b>Requisiti documentali e archiviazione</b> .....	<b>13</b>
<b>Gestione dei nuovi ingressi</b> .....	<b>14</b>
<b>Gestione sanitaria</b> .....	<b>15</b>
<b>Protocolli di prevenzione, registrazione delle terapie, delle diagnosi e gestione delle cartelle cliniche</b> .....	<b>15</b>
Prevenzione .....	15
Terapie, diagnosi e cartelle cliniche .....	16
<b>Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione</b> .....	<b>17</b>
<b>Gestione dei farmaci</b> .....	<b>18</b>
<b>Adozioni</b> .....	<b>20</b>
<b>Eutanasia</b> .....	<b>22</b>
<b>Piano di emergenza e di evacuazione</b> .....	<b>24</b>
<b>Gestione rifiuti</b> .....	<b>25</b>
<b>Rifiuti urbani o rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani</b> .....	<b>25</b>
<b>Rifiuti sanitari pericolosi</b> .....	<b>25</b>
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo .....	25
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo .....	26
<b>Rifiuti speciali</b> .....	<b>26</b>
Acque reflue .....	26
Smaltimento carcasse .....	26
<b>Alimentazione</b> .....	<b>27</b>
<b>Alimenti</b> .....	<b>27</b>
<b>Modalità di somministrazione</b> .....	<b>28</b>
<b>Controllo di specie animali infestanti (pest)</b> .....	<b>29</b>
<b>Monitoraggio</b> .....	<b>29</b>

---

---

<b>Prevenzione</b> .....	<b>29</b>
<b>Controllo</b> .....	<b>29</b>
Mezzi di controllo fisici .....	29
Mezzi di controllo biologici .....	29
Mezzi di controllo chimici .....	30
Mezzi di controllo meccanici .....	30
<b>Sicurezza</b> .....	<b>31</b>
<b>Infortuni</b> .....	<b>31</b>
Prevenzione infortuni .....	31
<b>Zoonosi</b> .....	<b>31</b>
Prevenzione .....	32
<b>Formazione del personale</b> .....	<b>33</b>
<b>Controllo accessi</b> .....	<b>34</b>
<b>Normativa nazionale</b> .....	<b>35</b>
<b>Normativa regionale</b> .....	<b>37</b>
<b>Bibliografia</b> .....	<b>44</b>

---



## Introduzione

Con la Legge quadro 281 del 1991 si apre la nuova era della normativa sugli animali d'affezione e sul randagismo basata sulla tutela e sulla prevenzione dei maltrattamenti.

In questa legge gli animali sono annoverati come soggetti autonomi di diritto destinatari di specifica tutela, cui corrispondono responsabilità e doveri da parte dei proprietari e delle pubbliche istituzioni.

Si pone pertanto fine alla soppressione dei cani randagi quale misura di controllo del randagismo. I cani e i gatti possono essere soppressi "in modo esclusivamente eutanascico ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità".

La diretta conseguenza di ciò è che i cani rinvenuti vaganti e catturati sono ospitati presso canili per periodi spesso lunghi, fino a un'eventuale adozione o fino alla morte.

Nei regolamenti di attuazione della legge quadro 281/91 si distinguono due principali tipologie di canili pubblici solitamente denominate canile sanitario e canile rifugio.

**I canili sanitari** sono strutture di ricovero pubbliche di prima accoglienza realizzate e gestite dalle aziende sanitarie locali. In queste strutture vengono ricoverati i cani immediatamente dopo la cattura o il ritrovamento e sono effettuati l'identificazione, la visita clinica, i trattamenti profilattici e la sterilizzazione.

**I canili rifugio** sono strutture pubbliche destinate al ricovero prolungato (sino all'adozione o alla morte), realizzate e gestite da comuni singoli o associati. Nei rifugi l'assistenza veterinaria è assicurata dal legale rappresentante della struttura, tramite un medico veterinario iscritto all'Albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria.

Nel presente manuale si prenderanno in considerazione i canili rifugio, nei quali i cani possono trascorrere periodi molto lunghi della loro vita e che pertanto devono essere progettati e gestiti in maniera da ridurre al minimo i disagi derivanti da soggiorni prolungati.

Le normative europee, nazionali e regionali definiscono i requisiti di base delle strutture e i requisiti gestionali. La sfida di questi ultimi anni è migliorare i servizi offerti sia agli animali che ai cittadini definendo percorsi che possano portare all'ottimizzazione dei livelli gestionali e per i più virtuosi alla certificazione da parte di un ente terzo, in un'ottica di assoluta trasparenza. Il riconoscimento presso un ente certificatore terzo è l'obiettivo finale di una corretta gestione dei canili. Ciò garantisce l'assoluta trasparenza gestionale, la verifica continua del mantenimento delle competenze e dei requisiti e la puntuale risoluzione delle non conformità. Il soddisfacimento dei requisiti deve essere misurabile e quindi dimostrabile alle parti interessate.

Sia il percorso di miglioramento di gestione che il percorso del processo definito "qualità" partono dalla individuazione dei requisiti che un canile deve avere. I requisiti possono essere facoltativi e obbligatori. I requisiti stabiliti dalle norme sono obbligatori. I requisiti facoltativi, non previsti dalla normativa, devono essere aggiunti a quelli obbligatori se si vuole raggiungere una gestione d'eccellenza.

Le tipologie di requisiti devono essere documentate in maniera che il livello del loro soddisfacimento sia misurabile e quindi dimostrabile alle parti interessate.

La particolarità del canile è data dal fatto che tra le parti interessate quella di maggior rilievo è rappresentata dagli ospiti del canile cioè dai cani. Tutte le attività e l'intera organizzazione devono tener conto non solo dei processi, delle strutture e dei prodotti ma anche della relazione cane/cane e uomo/cane. L'applicazione della normativa deve essere considerata il primo passo del percorso di applicazione della qualità. Nei sistemi di vigilanza delle ASL le ispezioni si basano sulla verifica di rispetto delle leggi e sulla rilevazione di eventuali illeciti. È importante però tener presente la naturale e auspicabile evoluzione dei canili rifugio che, sempre più spesso in questi ultimi anni,

sono diventati parchi rifugio, strutturati in maniera tale da rendere migliore la vita dei cani oltre i requisiti minimi previsti dalla legge. Ciò porta a incentivare le visite della cittadinanza e quindi le adozioni.

In alcuni parchi rifugio sono previste attività autofinanzianti quali corsi di formazione, ambulatorio veterinario, pensione temporanea, incenerimento dei cani morti per conto terzi, ecc. Ciò favorisce l'integrazione della struttura nel territorio di appartenenza, fornisce una fonte importante di autofinanziamento e rende i canili rifugio strutture di riferimento primarie per le autorità ed i cittadini. Questo percorso prevede rigore progettuale, processi definiti, gestione puntuale e trasparente, organizzazione di tipo manageriale.

Ogni canile ha peculiarità diverse che possono riguardare l'ubicazione, la grandezza, la tipologia di finanziamento, il rapporto con il territorio, la situazione epidemiologica del territorio, ecc., che possono portare alla identificazione di procedure non comuni ad altri canili. Gli argomenti trattati nel presente manuale riguardano aspetti comuni a tutti i canili rifugio e rappresentano delle indicazioni che dovranno essere adattate e integrate nelle singole realtà. Le scelte in proposito dovranno tener conto della capacità di gestione e dell'efficienza dell'organizzazione. Tutti i protocolli devono essere sviluppati con chiarezza e dovizia di dettagli al fine di sviluppare e mantenere standard elevati di gestione del benessere animale e condizioni ottimali di lavoro.

## Scopo del Manuale

---

La finalità del manuale è quella di fornire una guida pratica e facilmente consultabile per chiunque lavori nei canili, a qualsiasi livello di responsabilità, per le amministrazioni che si accingono alla costruzione di nuovi canili o al risanamento di quelli esistenti e una gestione che si avvii a un percorso di qualità.

Altre finalità, meno evidenti ma altrettanto importanti, sono:

- creare canili che rappresentino il punto di riferimento per l'educazione a un corretto rapporto uomo-animale;
- innalzare il livello di adozioni del canile, creando un ambiente invitante per le visite del pubblico e aumentando l'indice di adottabilità;
- creare un ambiente di vita per gli animali ospitati che rispetti le esigenze etologiche degli stessi tale da evitare lo sviluppo di turbe comportamentali o tale da risol-

vere o almeno non aggravare quelle già esistenti al momento del ricovero;

- creare un ambiente salubre nel quale si eserciti una adeguata prevenzione e gestione sanitaria;
- creare un ambiente sicuro per gli operatori;
- fornire la traccia per il percorso che porti il canile alla certificazione da parte di un ente terzo indipendente.

Un canile dall'aspetto gradevole e invitante per il pubblico esterno, che rispetti le esigenze fisiche ed etologiche degli animali, che curi e prevenga adeguatamente le patologie mediche e comportamentali e che divulghi la conoscenza e la sensibilità verso gli animali, adempie a principi etici fondamentali, contribuisce a combattere adeguatamente il fenomeno del randagismo, contiene i costi di gestione riducendo le spese mediche e incentivando le adozioni.

## Requisiti strutturali

In questo manuale si intende superare la logica della mera applicazione normativa.

I requisiti previsti dalle norme devono essere intesi come requisiti di base per lo sviluppo di un canile rifugio che rispetti la nuova visione del rapporto uomo animale e che sia un luogo di lavoro sicuro per tutti gli operatori.

La struttura del canile rifugio deve rappresentare un luogo aperto ai cittadini, deve comunicare l'impegno a rispettare gli animali nelle loro esigenze fisiche ed etologiche e deve essere il luogo di riferimento per l'educazione della popolazione sulla proprietà responsabile dei cani. È auspicabile che i canili di nuova costruzione prevedano ambulatori e cliniche aperte al pubblico, nonché aule attrezzate per la formazione e l'organizzazione di eventi. Queste strutture contribuiscono a rendere il canile punto di riferimento per lo sviluppo di una cultura adeguata sulla gestione degli animali e possono rappresentare una buona fonte di autofinanziamento.

I canili sono classificati dal D.M. 5 settembre 1994 "industrie insalubri di I classe" in quanto produttori di cattivi odori, rumori e rifiuti solidi e liquidi. I canili di nuova costruzione devono pertanto essere collocati lontano dalle abitazioni e dai corsi d'acqua superficiali. Molti regolamenti comunali (piani regolatori, regolamenti di tutela igienico sanitaria ecc), prevedono che queste strutture siano circondate da fasce di verde. È auspicabile, anche, laddove ciò non sia esplicitamente previsto dalle norme, che i canili rifugio siano circondati da alberi ad alto fusto e siepi, in modo da integrarli visivamente all'ambiente circostante e creare un valido isolamento acustico.

Nei canili di nuova costruzione deve essere considerato con attenzione il raggiungimento di una buona ventilazione ottenuta con accorgimenti strutturali o grazie ad una ben studiata collocazione dell'intera struttura. Ciò migliorerebbe la situazione igienico-sanitaria allontanando i cattivi odori, mitigando le alte temperature e contribuendo a rendere più

gradevole l'ambiente per gli animali, gli operatori e i visitatori.

L'ordinanza del 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dispone che i comuni garantiscano l'apertura al pubblico dei canili almeno tre giorni a settimana - di cui uno festivo o prefestivo - per almeno quattro ore al giorno. È necessario pertanto predisporre viali di percorrenza per i visitatori, rivestiti di pavimentazione drenante o ricoperta di ghiaia e parcheggi esterni.

I requisiti strutturali dei canili sono riportati nelle norme regionali emanate in attuazione della legge quadro 281/91. Alcune Regioni hanno legiferato immediatamente dopo la legge quadro, altre invece hanno legiferato molti anni dopo. Per questo motivo e per le differenze presenti nei territori di riferimento (caratteristiche oro-geografiche, presenza di aree metropolitane, prevalenza di zone rurali, densità di popolazione, entità del fenomeno del randagismo, ecc.), le singole leggi si differenziano per impianto e per contenuti.

La Regione Abruzzo con Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 modificata dalla Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 2004 (Modifiche e integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86) nell'allegato A dispone:

[...] Il rifugio/asilo deve possedere i seguenti requisiti:

- autorizzazione sanitaria;
- ubicazione ad una sufficiente distanza da insediamenti urbani;
- recinzione esterna di altezza non inferiore a 2.00 m;
- recinti collettivi per un massimo di 10 cani, con altezza non inferiore a 2.50 m e con superficie minima di 6 m<sup>2</sup>, di cui il 20% coperto, per i box singoli; per i recinti collettivi detta superficie va aumentata del 30% per capo;
- box individuali per l'isolamento sanitario di 4 m<sup>2</sup> e nella misura del 5% dei posti/cane;

- locale infermeria, dotato di pavimento e pareti lavabili e disinfettabili, nonché di attrezzature mediche e chirurgiche per far fronte agli interventi veterinari;
- locale attrezzato per il lavaggio e i trattamenti antiparassitari;
- cucina e/o magazzino per la conservazione degli alimenti;
- locale ripostiglio e servizi igienici;
- sistema di smaltimento delle deiezioni solide e liquide conforme alla normativa vigente;
- approvvigionamento idrico con acqua potabile e di energia elettrica. [...]

I box o i reparti di isolamento dei cani sono previsti anche da altre Regioni. Essi possono servire per l'isolamento di cani malati o di nuova introduzione. Nelle norme di alcune Regioni viene specificata la percentuale minima che questi box devono avere rispetto alla superficie dell'intero canile. Nel disegno di legge della Regione Campania, riportato nella deliberazione n. 856 dell'8 maggio 2009, che modifica l'art. 7 della legge della Regione Campania n. 16 del 24 novembre 2001, si legge: "La realizzazione e la riqualificazione di rifugi municipali per cani deve tenere conto delle seguenti caratteristiche tecniche:  
a) reparto contumacia isolato, dotato di un numero di box singoli pari al 10% del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo e l'altra, all'isolamento di quelli ammalati; [...]"

Per quanto riguarda le reti di recinzione, alcune leggi regionali, oltre a riportare l'altezza, (vedi Regione Abruzzo, Legge Regionale del 21 settembre 1999) specificano la larghezza delle maglie (all. c, art. 1, lett. d, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale della Regione Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59 "Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm, adeguate alle dimensioni del cane custodito"). È inoltre opportuno ricordare che alcune norme regionali (ad esempio l'allegato 1, lettera b, della Delibera Regione Emilia Ro-

magna 1893/2011) indicano espressamente che le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti e che tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie e possano fuggire.

Alcuni canili rifugio prevedono la presenza di box per la custodia a pagamento. In questo caso la Regione Toscana stabilisce che questi box... [...] "...devono essere dislocati in moduli separati dagli altri alla distanza di almeno m. 20." (all. c, art. 2, lett. d, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59).

Le strutture di servizio a volte sono solo citate dalla normativa regionale, altre volte sono elencate e descritte dettagliatamente.

Di seguito si riporta l'elenco delle strutture di servizio presente nella "Delibera Regionale n. 228/2011 - Piani di Risanamento e costruzione strutture di ricovero per cani e gatti. Linee di indirizzo per la definizione dei programmi provinciali. Anno 2011" della Regione Emilia Romagna:

- area di parcheggio automezzi, preferibilmente esterna al recinto, e una interna per le operazioni di carico-scarico separata dai reparti di ricovero;
- locale/i per lo svolgimento delle attività amministrative (procedure di accettazione e cessione, ricevimento pubblico, registrazioni, archivio, ecc.);
- locale di attesa per il pubblico;
- locale per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- locale o reparto per il deposito degli alimenti per gli animali, facilmente lavabile e disinfettabile;
- locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile;
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;

- strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e rifiuti;
- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti.

Oltre a quanto già previsto dalle singole leggi regionali, al cui capitolo si rimanda per eventuali approfondimenti, è opportuno tenere in considerazione una razionale disposizione delle singole strutture, dei locali e delle relative attrezzature. Si ritiene che:

- le strutture di nuova costruzione siano orientate possibilmente a sud e nelle regioni più calde a sud-est;
- le strutture di nuova costruzione siano progettate in modo da prevedere la possibilità di una corretta separazione degli animali in base ai tempi di introduzione, genere, mole, temperamento e stato di salute;
- siano presenti aree o locali che riescano a mantenere temperature adeguate per cani con esigenze particolari (ad esempio non al di sotto dei 15° gradi per cuccioli e cani di taglia piccola e a pelo raso). All'uopo possono essere utili lampade a raggi infrarossi;
- siano previste delle aree destinate ai cuccioli, adeguatamente arricchite con attrezzature ludiche atte a fornire le esperienze che saranno utili nel rapporto interspecie e nel rapporto con l'uomo al fine di ottenere un indice di adottabilità ottimale;
- il reparto destinato ai soggetti problematici sia collocato in un'area distante dall'ingresso, lontano da fonti di stress e non accessibile ai visitatori. Cespugli e piante basse potranno fornire al cane un rifugio attenuando stati di paura o ansia;
- i box destinati ai cani pericolosi siano contigui, separati da porte a ghigliottina azionabili dall'esterno in modo che gli operatori possano trasferire i cani da un box all'altro durante le pulizie e lavorare in sicurezza;

- le aree pavimentate siano costruite in materiale lavabile, disinfettabile, non sdruciolevole e lievemente pendenti (la pendenza non deve superare il 3%) in modo da permettere il rapido allontanamento delle urine e delle acque di lavaggio presso i canali di scolo. È da sconsigliare l'uso di piastrelle in quanto possono rompersi per urti meccanici o possono scollarsi con la pressione dell'idropulitrice. Una buona soluzione può essere rappresentata da cemento trattato con resine speciali anche colorate quindi gradevoli alla vista, resistenti in ambienti esterni e che proteggono il cemento evitando la formazione di buche;
- gli spigoli e gli angoli siano arrotondati in modo da evitare accumuli di sporco e presenza di insetti e topi;
- tutti i locali di servizio siano protetti da zanzariere;
- tutte le parti erbose siano mantenute costantemente rasate, ciò al fine di evitare che diventino ricettacolo di parassiti quali zecche;
- le porte di accesso ai box abbiano requisiti di robustezza e facilità di apertura e chiusura da parte degli operatori ma non dei cani;
- i cancelli di accesso ai box abbiano la parte inferiore in lamiera zincata spessa 2 mm e quella superiore in rete elettrosaldata zincata a maglie di 4 × 4 cm;
- siano sempre presenti aree di sgambamento esterne per consentire a tutti i cani l'esposizione all'aria aperta e un adeguato svolgimento dell'attività fisica.

Le cucce devono essere in materiale lavabile e disinfettabile come previsto dalla normativa. È auspicabile che abbiano una parete laterale smontabile in modo da rendere agevole la pulizia. In aggiunta a ciò, l'esperienza di campo indica che sono da preferirsi quelle a tettuccio piano, quindi fruibile dal cane, rispetto a quelle a tettuccio spiovente.

## Requisiti documentali e archiviazione

Presso il canile, nell'area dedicata agli uffici e agli adempimenti amministrativi, devono essere conservati i seguenti documenti:

- autorizzazione sanitaria rilasciata dal sindaco;
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del D.M. del 2 novembre 2006 (se prevista);
- registro di carico/scarico e presenze;
- registro farmaci (quando previsto: si rimanda al capitolo "Gestione sanitaria", paragrafo "Gestione farmaci");
- registro rifiuti speciali;
- convenzione di gestione;
- atto di incarico del direttore sanitario;
- organigramma con l'identificazione del personale in organico e dei volontari;
- piano di formazione annuale e archivio degli anni precedenti;
- registro dei visitatori e percorso;
- documento informativo sulla procedura di affidamento;
- documento informativo sull'orario e la modalità di apertura al pubblico;
- documento di valutazione del rischio per gli operatori;
- certificazione degli impianti presenti.

Inoltre, devono essere conservati tutti i do-

cumenti di programmazione e organizzazione dei processi quali:

- piano annuale di prevenzione (controlli periodici e protocolli profilattici);
- piano alimentare;
- protocollo di igiene ambientale e disinfezione;
- procedura per le adozioni;
- procedura per l'eutanasia;
- procedura per la gestione rifiuti;
- procedure di biosicurezza per gli operatori;
- procedura di Pest Management;
- procedura di gestione dell'ingresso visitatori;
- procedura per la corretta tenuta dei registri.

Negli stessi uffici vanno conservati i documenti e gli atti che registrino il regolare svolgimento dei processi sopra menzionati (per la cui descrizione si rimanda ai singoli capitoli). Ciò al fine di monitorare le attività, individuare le eventuali azioni correttive e rendere l'intero processo trasparente.

È auspicabile che i piani, le procedure e tutti gli atti relativi siano gestiti in maniera informatizzata. Ciò permette una gestione più precisa e all'occorrenza una immediata reperibilità e produzione di dati.



## Gestione dei nuovi ingressi

Particolare rilievo deve essere dato alla gestione delle nuove introduzioni in quanto rappresentano un rischio di diffusione di malattie infettive e un momento di elevato stress per gli animali.

In generale nel canile rifugio sono ospitati cani rinvenuti vaganti e transitati nel canile sanitario per l'identificazione e la registrazione in anagrafe, gli adempimenti profilattici e di sterilizzazione come previsto dalla normativa regionale. Alcune Regioni prevedono l'accoglienza nel canile rifugio di cucciolate indesiderate o di cani i cui proprietari hanno dichiarato l'impossibilità al loro mantenimento.

È opportuno ricordare che ciò può avvenire solo entro determinati limiti. La Regione Emilia Romagna, ad esempio, dispone che qualora i conferimenti di cucciolate indesiderate o di cani adulti siano ripetitivi e non supportati da uno stato di inderogabile necessità, l'autorità competente emette provvedimento motivato che vieta la detenzione di cani all'interessato (Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 - art. 12, comma 1).

È opportuno ricordare che ciò può avvenire solo entro determinati limiti. La Regione Emilia Romagna, ad esempio, dispone che qualora i conferimenti di cucciolate indesiderate o di cani adulti siano ripetitivi e non supportati da uno stato di inderogabile necessità, l'autorità competente emette provvedimento motivato che vieta la detenzione di cani all'interessato (Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 - art. 12, comma 1).

### Scheda tecnica I. Documentazione nuovi ingressi.

Il cane in ingresso nel canile rifugio deve essere scortato dalla seguente documentazione prodotta dal canile sanitario:

a) documento di iscrizione all'anagrafe canina attestante:

- |  |                      |          |                              |
|--|----------------------|----------|------------------------------|
| - codice identificativo del microchip; | - razza del cane;    | - sesso; | - data o periodo di nascita; |
| - mantello;                            | - taglia;            | - nome;  | - veterinario operatore;     |
| - data iscrizione;                     | - segni particolari; | - note.  |                              |

b) documento dell'autorità che dispone il ricovero attestante le motivazioni del ricovero del cane (ad esempio rinvenimento, cattura, rinuncia di proprietà).

Nel caso di rinuncia alla proprietà deve essere specificata la motivazione di consegna del cane.

c) documento sanitario attestante:

- visita clinica con l'indicazione della data, esito e eventuali diagnosi;
- esami di laboratorio, con l'indicazione della data e dell'esito;
- terapie effettuate con l'indicazione della data, dei dosaggi e della durata;
- trattamenti antiparassitari sia esterni che interni con l'indicazione della data, dei dosaggi e della durata del trattamento;
- vaccinazioni con indicazione della data;
- indicazione di eventuali disturbi comportamentali.

### Scheda tecnica II. Registro.

Nel registro di carico e scarico (degli animali ospitati) devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- |  |  |                    |                |
|--|--|--------------------|----------------|
| - microchip dell'animale;                          | - nome;  | - data di entrata; | - provenienza; |
| - generalità del proprietario in caso di rinuncia; | - data di morte;   |                    |                |
| - data di adozione/affidamento;                    | - destinazione del cane in caso di affidamento o adozione. |                    |                |



## Gestione sanitaria

La gestione sanitaria di un canile rifugio ha come obiettivi fondamentali:

- prevenire le patologie degli animali;
- curare le patologie di qualsiasi natura degli animali;
- gestire l'uso dei farmaci secondo normativa e in relazione agli ordini e alle scadenze;
- prevenire le malattie trasmissibili agli operatori del canile;
- prevenire le malattie trasmissibili ai visitatori e a chiunque, a qualunque titolo, frequenti il canile (fornitori, operai, ecc.).

L'organizzazione della gestione sanitaria vede a capo il direttore sanitario del canile che deve essere un medico veterinario e coinvolge tutti gli operatori del canile a vari livelli e a diverso titolo.

Una buona gestione sanitaria, con particolare attenzione alla prevenzione, porta al miglioramento delle condizioni generali di benessere degli animali e degli operatori, alla riduzione dei costi delle spese mediche riducendo l'incidenza delle malattie e migliorando l'indice di adottabilità.

Le strutture sanitarie che devono essere gestite nell'organizzazione sanitaria sono:

- box di isolamento;
- locale di deposito farmaci e antisettici ad uso topico;
- locali adibiti ad ambulatorio o clinica o ospedale veterinario;
- laboratorio di analisi;
- sala e box di degenza.

Nei canili rifugio solitamente si trovano solo parte di queste strutture ma è auspicabile, al fine di incrementare i fondi disponibili, che il canile possa gestire l'attività medico-chirurgica anche per pazienti esterni.

Gli ambulatori, le cliniche e gli ospedali veterinari devono essere sottoposti ad autorizzazione sanitaria.

Le Regioni non solo disciplinano le modalità per il rilascio delle autorizzazioni ma anche per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.

Tutte le attività del canile e in maniera particolare l'alimentazione, la gestione corretta delle nuove introduzioni, la gestione controllata del personale - in entrata e in uscita - e del pubblico, oltre all'igiene ambientale, concorrono alla realizzazione di un buon livello della gestione sanitaria.

In questo capitolo, al fine di una più agevole consultazione del manuale, sono stati riportati i seguenti argomenti, rimandando tutti gli altri agli appositi capitoli:

- protocolli di prevenzione, registrazione delle diagnosi e delle terapie, gestione delle cartelle cliniche;
- gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione;
- gestione dei farmaci.

### Protocolli di prevenzione, registrazione delle terapie, delle diagnosi e gestione delle cartelle cliniche

#### Prevenzione

La prevenzione delle malattie infettive nel canile inizia da una conduzione gestionale che limiti l'esposizione ai patogeni e dia agli ospiti del canile uno stato di salute tale da fronteggiare agenti patogeni comuni.

Nel canile la programmazione dei controlli e delle pratiche profilattiche si discosta notevolmente da quanto accade per i cani ospitati presso le famiglie, in quanto il rischio di malattia infettiva è più elevato a causa del turn-over e dell'alto numero degli animali. I cani di nuova introduzione nel canile rifugio, di solito, hanno ricevuto cure appropriate nei canili sanitari e quindi anche trattamenti antiparassitari e vaccinazioni; tuttavia spesso

non si conosce la situazione pregressa e non si possono avere garanzie sul livello di immunizzazione raggiunto.

Ogni canile rifugio, pertanto, deve redigere almeno annualmente piani per le analisi di laboratorio e per le profilassi antiparassitarie e vaccinali. Tali piani devono essere redatti in relazione alla situazione epidemiologica del territorio e del canile, valutando situazioni cliniche specifiche.

Nel piano annuale dei controlli periodici possono essere compresi: visite cliniche, controlli sierologici (ad esempio leishmania, dirofilaria, ecc.), esami emocromocitometrici, biochimico-clinici e esami delle feci.

L'alta incidenza di malattie trasmesse da insetti in alcune zone (ad esempio leishmaniosi, filariosi, erlichiosi, borreliosi, ecc.), rende indispensabile effettuare trattamenti periodici, insetto repellenti, solitamente somministrati sulla cute degli animali. Tali trattamenti devono essere scelti tra quelli che garantiscono un'azione diretta su pulci e zecche ed un effetto repellente per gli insetti pungitori occasionali (zanzare, flebotomi, ecc.).

Il protocollo di vaccinazione segue i protocolli adottati dai canili sanitari che afferiscono al canile rifugio e deve essere accompagnato da un protocollo di somministrazione al fine di assicurare un corretto uso del vaccino. Non è possibile stabilire protocolli validi e adottabili per tutti i canili. I protocolli variano secondo l'area geografica, il numero di animali ospitati, l'intensità del turn-over, l'anamnesi collettiva e individuale e la situazione del canile. Essi vengono elaborati in base alle strategie che il direttore sanitario e i veterinari di cui si avvale intendono attuare. Le linee guida dell'American Animal Hospital Association (AAHA) possono rappresentare un ottimo riferimento per la scelta dei vaccini di base (core) o facoltativi (non core) e dei protocolli vaccinali. Nelle stesse linee guida sono reperibili utili indicazioni circa gli esami sierologici necessari per la documentazione e il monitoraggio delle risposte immunitarie, una discussione sulle reazioni avverse ai vaccini (AE) e una revisione aggiornata delle implicazioni legali associate alla somministrazione dei vaccini nella pratica clinica.

### Scheda tecnica III. Vaccini.

Attualmente sono disponibili in commercio vaccini per i seguenti agenti:

- *Bordetella bronchiseptica*;
- *Virus Parainfluenzale-3*;
- *Borrelia burgdoferi*;
- *Herpesvirus-1 canino*;
- *Parvovirus-2 canino*;
- *Virus della Rabbia*;
- *Virus del Cimurro*;
- *Leptospira icterohaemorrhagiae*;
- *Leptospira canicola*;
- *Coronavirus canino*;
- *Adenovirus-2 canino*;
- *Microsporium canis*;
- *Babesia canis*.

Nei canili italiani sono, di solito, ritenuti "core" le seguenti vaccinazioni:

- Parvovirus-2 canino;
- Virus del cimurro;
- Adenovirus-2 canino.

Rientrano nelle "non core" tutte le altre vaccinazioni. In alcune aree geografiche del territorio nazionale bisogna segnalare che possono essere rese obbligatorie vaccinazioni quali la rabbia.

I vaccini devono essere conservati in frigorifero, secondo le indicazioni del produttore e usati entro la data di scadenza.

## Terapie, diagnosi e cartelle cliniche

La registrazione delle diagnosi e delle terapie nel canile permette di avere un puntuale quadro epidemiologico, di tarare i protocolli di prevenzione, la dieta, i piani di igiene e di disinfezione e inoltre di mettere a punto appropriati accorgimenti ambientali.

Le cartelle cliniche hanno una duplice importanza: la prima, facilmente intuibile, è rappresentata dall'utilità di avere a disposizione, in qualsiasi momento, la storia clinica del cane; la seconda ha una forte valenza culturale ed è rappresentata dal rilievo che con ciò si intende dare ad ogni singolo soggetto ospitato nel canile, alla sua storia e alla sua individualità. Per questo motivo, la cartella clinica dovrebbe far parte di un diario personale del cane in cui vengono annotati anche altri aspetti quali carattere, esigenze individuali, problemi comportamentali, ecc.

Nella cartella clinica devono essere conservati tutti i documenti di registrazione attestanti i

**Scheda tecnica IV.** Piani di prevenzione: controlli periodici, vaccinazioni.

Esempio di piano di prevenzione: si precisa che il piano può variare notevolmente da canile a canile, in relazione alla situazione epidemiologica e alla collocazione geografica. Tutti gli interventi possono essere fatti con maggior frequenza su alcuni o su tutti gli animali se la situazione epidemiologica o particolari situazioni cliniche lo richiedono.

Tipo di intervento	Animali	Tempi
Esame feci	Tutti gli animali	Due volte l'anno
Esami biochimico-clinici e emocromocitometrici	Su indicazione veterinaria	Su indicazione veterinaria
Trattamento antiparassitario per parassiti interni	Su indicazione veterinaria	Su indicazione veterinaria
Trattamento antiparassitario per parassiti esterni	Tutti gli animali	Su indicazione veterinaria in relazione a tipo di prodotto usato e a situazione climatica
Esami sierologici (p.e. leishmania, dirofilaria)	Tutti gli animali nelle zone endemiche o in corso di epidemia	Almeno una volta l'anno nelle zone di endemia e con frequenza da stabilirsi in corso di epidemia
Vaccinazioni	Tutti gli animali	Secondo protocollo vaccinale individuale

controlli, le terapie, le diagnosi, gli interventi chirurgici, i trattamenti e qualsiasi altro documento circa la salute del cane.

È opportuno ricordare che il benessere fisico e quello psicologico del cane non possono essere separati, pertanto nella cartella clinica vanno annotate anche le eventuali diagnosi di disturbi comportamentali e i percorsi terapeutici messi in atto da personale esperto in medicina comportamentale del cane. È opportuno inserire nella cartella clinica un prospetto del tipo riportato nella Scheda tecnica V.

## Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione

Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno la finalità di rendere salubre l'ambiente. Ciò migliora la qualità di vita degli ospiti del canile, le condizioni di lavoro degli operatori e rende il canile più gradevole incentivando le visite e conseguentemente le possibilità di adozione.

Con queste operazioni si riduce la popolazione microbica ambientale e si prevencono le malattie infettive e diffuse. La disinfezione e la disinfestazione devono essere effettuate con tempi e frequenze che possono variare secondo la stagione, la localizzazione geografica del canile e soprattutto in considerazione dell'eventuale presenza di situazioni epidemio-

## Scheda tecnica V.

 Cartella clinica.

Nella cartella clinica (informatizzata o cartacea) devono essere riportate le seguenti informazioni:

- foto;
  - microchip;
  - razza;
  - sesso;
  - mantello;
  - taglia;
  - nome;
  - data di nascita (se conosciuta);
  - data di ingresso nel canile;
  - motivo di consegna al canile
- (ad esempio rinvenuto vagante, sequestrato, consegnato dal proprietario).

Esito visite cliniche	Riportare tutte le visite effettuate compresa quella effettuata presso il canile sanitario, specificando la data di effettuazione e il nome del veterinario
Esami di laboratorio	Richiedente, esito e data
Trattamenti antiparassitari	Data, prodotto usato, veterinario prescrittore
Vaccinazioni	Data, vaccino usato, veterinario prescrittore
Terapie	Data, protocollo terapeutico, veterinario prescrittore
Interventi chirurgici	Data, ambulatorio di esecuzione, equipe chirurgica
Diagnosi di disturbi comportamentali	Test applicati e data. Terapie comportamentali, durata con l'indicazione del prescrittore e dell'esecutore
Dieta	Tipo di dieta, durata, veterinario prescrittore

**Scheda tecnica VI.** Gestione dell'igiene ambientale e della disinfezione.

---

Rimuovere tutte le parti mobili. Tutti gli oggetti presenti, in maniera particolare ciotole e abbeveratoi, devono essere accuratamente detersi e risciacquati.

---

Lavare l'ambiente con idropulitrice o altro mezzo adeguatamente efficace.

---

Allontanare l'acqua in eccesso.

---

Disinfettare con prodotti efficaci ed attendere i tempi di azione. La scelta dei prodotti è fatta dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

---

Risciacquare abbondantemente con acqua calda in modo da rimuovere i residui di disinfettante.

---

Allontanare l'acqua in eccesso.

---

Durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani, sistemarli in luogo asciutto e farli rientrare solo quando l'ambiente è sufficientemente asciutto.

---

N.B. Anche le aree di sgambamento devono essere tenute pulite con la rimozione almeno quotidiana dei rifiuti organici solidi.

---

logiche critiche (presenza di malattie infettive e diffuse, infestazioni ambientali gravi, ecc.). La disinfezione degli ambienti deve essere preceduta da un'adeguata rimozione meccanica delle sostanze imbrattanti e dalla detersione che può essere effettuata con acqua, detersivi ed eventualmente con prodotti enzimatici.

Tra i disinfettanti che possono essere utilizzati:

- alcool;
- composti a base di cloro;
- aldeidi;
- iodofori;
- composti di ammonio quaternario.

Gli alcool sono battericidi ma non sporicidi e agiscono denaturando le proteine.

I composti a base di cloro hanno un ampio spettro di attività, sono economici e sono veloci da utilizzare, ma sono anche corrosivi ed instabili.

Le aldeidi devono essere usate in soluzione acquosa e possono essere utilizzate sia sotto forma gassosa che liquida. Queste possiedono azione battericida, fungicida, virulicida e possono essere sporicide a determinati valori di pH. L'aldeide più usata è la glutaraldeide.

Gli iodofori, come soluzioni di iodio, sono

utilizzati come disinfettanti della cute e delle mucose. Le soluzioni diluite hanno un elevato potere battericida ma la presenza di materiale organico riduce la loro attività.

I composti quaternari d'ammonio sono ampiamente utilizzati come disinfettanti e antisettici e normalmente sono inattivati da acqua dura, sapone e residui anionici. Possiedono azione fungicida, battericida e virulicida (limitatamente ai virus lipofili). Il loro uso è ottimale per la sanitizzazione ambientale di superfici quali pavimenti, sanitari e muri.

## Gestione dei farmaci

La prescrizione del farmaco può essere fatta solo dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato.

La detenzione dei farmaci (scorta) deve essere autorizzata dalla Asl.

I nominativi dei medici veterinari responsabili delle scorte devono essere indicati nella domanda di autorizzazione con l'indicazione delle ulteriori strutture presso le quali risultano responsabili della tenuta di scorte.

I farmaci devono essere conservati in luogo adeguato, pulito, non esposto a umidità, luce o sbalzi termici.

I farmaci devono essere custoditi in armadi chiusi a chiave, accessibili al veterinario responsabile delle scorte o al personale autorizzato.

La prescrizione avviene con ricetta come riportato nella Scheda tecnica VII.

I documenti di acquisto dei farmaci devono essere conservati per tre anni.

La registrazione di utilizzo viene effettuata per i farmaci prescritti in triplice copia sul registro delle terapie autorizzato dalla Asl.

Gli operatori che affiancano il veterinario nelle somministrazioni devono essere adeguatamente formati e rispettare rigorosamente i dosaggi e i tempi di somministrazione prescritti.

La legislazione vigente prevede che vengano immediatamente segnalate le sospette reazioni avverse ai farmaci al fine di impedirne la commercializzazione al Ministero della Salute e ai centri regionali di farmacovigilanza di competenza o, nel caso il centro non sia ancora stato attivato, al competente Assessorato alla Sanità – Servizi Veterinari.

**Scheda tecnica VII.** Prescrizione farmaci.

<b>Tipo di ricetta</b>	<b>Tipo di farmaco</b>	<b>Validità</b>
Modello di ricetta ministeriale in triplice copia	Farmaci per scorta Farmaci veterinari autorizzati anche per animali da reddito	10 gg
Ricetta non ripetibile su ricettario personale	Uso improprio (ad esempio prescrizione di farmaci per uso umano)	10 gg
Ricetta ripetibile	Farmaci autorizzati esclusivamente per animali da compagnia	La ricetta può essere utilizzata 5 volte in tre mesi
Ricetta secondo DPR 309/90 in triplice copia	Stupefacenti	30 gg

La permanenza dei cani nei canili rifugio dovrebbe essere temporanea e il fine da perseguire è sempre l'adozione. Nel processo di adozione l'indole e la personalità dei cani devono incontrarsi con le esigenze e le richieste di colui che adotta. L'iter dell'adozione è particolarmente complesso e incentrato su molteplici aspetti che devono essere tenuti in debita considerazione al fine di incrementare il numero di cani adottati e di limitare o meglio annullare il ritorno dei cani in canile dopo l'adozione. Un cane adottato e poi restituito al canile è sottoposto a stress elevato dovuto al susseguirsi del cambiamento dei luoghi di vita e dei riferimenti sociali, fattori che determinano sforzi adattativi a volte frustrati e conseguenti stati d'ansia per l'animale.

Per incrementare le adozioni è necessario incentivare le visite al canile e migliorare l'indice di adottabilità.

Per aumentare il numero di visite al canile è necessario che:

- il canile abbia un aspetto gradevole, architettonicamente curato, pulito, ordinato e ben mantenuto anche per quanto riguarda la distribuzione e la manutenzione di piante e cespugli;
- i cani siano puliti e alloggiati in strutture in buono stato;
- la rumorosità, soprattutto quella dovuta all'abbaiare dei cani, sia contenuta mediante accorgimenti che limitano le fonti di stress per gli animali (vedi capitolo "Requisiti strutturali");
- gli orari di apertura al pubblico siano tali da far sì che i visitatori dispongano di lunghi tempi di accesso soprattutto durante i giorni festivi.

Il canile deve essere il luogo nel quale le famiglie possono recarsi per conoscere gli animali e sviluppare, in tutta tranquillità, la loro scelta di adozione.

Un fattore importante che concorre ad aumentare la percentuale dei cani adottati in

un canile è il miglioramento dell'indice di adottabilità.

Per migliorare l'indice di adottabilità bisogna mettere in atto le seguenti strategie:

- gli operatori devono instaurare un rapporto di scambio comunicativo (visivo, gestuale e vocale) con i cani al fine di migliorarne le capacità di socializzazione;
- i cuccioli senza madre devono essere posti in una nursery con un cane adulto di buona indole che li aiuti nelle relazioni sociali co-specifiche, fondamentali per un successivo corretto rapporto con l'uomo;

**Scheda tecnica VIII.** Promemoria per l'adottante (materiale divulgativo sotto forma di volantini e poster).

#### Dieci domande per chi vuole adottare

1. Hai una casa adeguata, per spazi e arredi, all'indole e alla mole del cane che intendi adottare?
2. Hai valutato la scelta del cane in relazione alla personalità, al carattere e all'indole e soprattutto, se hai bambini in casa, alla mole?
3. Hai preventivato i costi che dovrai affrontare (alimentazione, igiene, spese mediche)?
4. Se il cane andrà a vivere in appartamento, hai calcolato l'impegno temporale necessario per almeno 4 uscite quotidiane per l'espletamento di esigenze fisiologiche e per praticare l'attività motoria di cui ogni cane ha bisogno?
5. Sei adeguatamente informato sugli adempimenti da mettere in atto quando il tuo cane frequenta luoghi pubblici (ad esempio uso di buste e palette per rimuovere gli escrementi)?
6. Se hai scelto un cane che esprime atteggiamenti comportamentali che indicano ansia, stress, aggressività, sei adeguatamente informato sui percorsi attuabili sotto la guida di persone esperte?
7. Hai considerato che il cane rappresenta un impegno aggiuntivo nel tenere pulita la casa, soprattutto se perde pelo in abbondanza?
8. Tutti i membri della famiglia accetterebbero il cane?
9. Hai previsto un'adeguata sistemazione per il cane durante i periodi di vacanza?
10. Hai considerato che il cane è un animale sociale che soffre se costretto alla solitudine per molte ore al giorno?



- devono essere organizzate aree attrezzate con percorsi e oggetti ludici al fine di diminuire lo stress e migliorare i percorsi di apprendimento.

Il canile come presidio di lotta al randagismo deve essere il punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione del concetto di proprietà responsabile.

Particolare cura dovrà essere data alla produzione di materiale divulgativo che informi su tutti gli aspetti che sono connessi alla presenza di un cane in famiglia.

Per questo motivo di seguito è stata introdotta una scheda tecnica (promemoria per l'adottante) che può rappresentare un esempio di indicazioni da fornire a coloro che intendono adottare un cane.

L'adozione dovrebbe essere preceduta da un periodo di affidamento temporaneo di almeno tre mesi.

L'affidamento temporaneo deve avvenire in seguito a una dichiarazione scritta dell'adottante che accetta controlli da parte del canile che possono avvenire in qualsiasi momento, con frequenza indefinita e senza preavviso.

Dopo il periodo di affidamento temporaneo può aver corso l'affidamento definitivo se il comportamento dell'adottante e la situazione del cane testimoniano l'istaurarsi di una buona relazione in assenza di disagi.

Per i cani affidati o adottati riportati in canile è utile conservare la registrazione in apposito database nel quale riportare le seguenti informazioni:

- nome e cognome del proprietario;
- data dell'affido/adozione;
- data di restituzione al canile;
- breve relazione dell'operatore cinofilo o del veterinario comportamentista o del direttore sanitario.

Queste informazioni possono aiutare a identificare non solo cani non adatti all'adozione ma anche persone non adatte ad adottare.

L'adozione deve essere registrata sul registro di carico e scarico. Il passaggio di proprietà deve essere riportato sull'anagrafe canina regionale.

I documenti aggiornati del cane devono essere forniti all'adottante. È opportuno fornire all'adottante anche una copia della cartella clinica nella quale devono essere riportate eventuali diagnosi di malattie e i trattamenti profilattici, terapeutici, chirurgici e comportamentali.

L'adottante prima dell'adozione deve produrre la documentazione ufficiale attestante:

- la maggiore età;
- l'assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali.

La Legge quadro 281 in materia di randagismo e animali d'affezione, ha stabilito che la soppressione di cani e gatti può avvenire solo con modalità eutanasiche e soltanto se essi sono "gravemente malati o incurabili o di comprovata pericolosità".

Alla comprovata pericolosità fanno riferimento anche l'Art. 672 C.p. "omessa custodia e malgoverno degli animali", di competenza degli organi preposti all'ordine pubblico, a difesa dell'incolumità fisica delle persone (per minaccia da presenza di un cane) e il Regolamento di polizia veterinaria che, tra le misure restrittive per contenere la propagazione di malattie infettive e zoonosi, comprende l'abbattimento forzato degli animali.

La Legge n. 189/04 vieta qualunque uccisione degli animali provocata per crudeltà o in assenza di necessità (Art. 544 bis C.p.). La stessa legge punisce "Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" (Art. 544 ter C.p.).

Per non incorrere nel reato di maltrattamento, la pratica dell'eutanasia, quando consentita, deve essere condotta in maniera da annullare qualsiasi sofferenza all'animale.

Il cane che deve essere soppresso in genere è già sottoposto ad uno stato di stress dovuto alla patologia fisica o comportamentale. È compito del medico veterinario condurre l'eutanasia in maniera da non aggravare lo stato di stress esistente e da non impartire ulteriori sofferenze di qualunque tipo.

Per evitare dolore, ansia, stress e apprensione è indispensabile l'anestesia che deve precedere la somministrazione del farmaco che induce la morte.

La Regione Piemonte, già nel 1993, con la Legge Regionale 34 e il relativo regolamento di attuazione, ha stabilito che l'eutanasia degli animali di affezione può essere praticata solo previa anestesia generale profonda. È oppor-

tuno sottolineare la necessità di non ricorrere a una semplice sedazione o ad una anestesia generale leggera in quanto ciò non garantisce la non percezione del dolore o l'angoscia durante la somministrazione del farmaco che porta a morte l'animale. Molti sono i protocolli anestetici che possono essere utilizzati. Il veterinario decide in base alle risorse del canile e alle conoscenze medico-scientifiche a disposizione.

Il farmaco utilizzato può essere detenuto e somministrato solo dal veterinario che deve adottare tutte le precauzioni per evitare rischi da contatto accidentale. È utile ricordare che con provvedimento n. 181 del 17 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009) il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, ha rivisto i criteri di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario Tanax modificando i punti 4.4 e 4.5.

Il punto 4.4 – avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione – è così modificato: "al fine di evitare possibili sofferenze, l'animale, prima dell'inoculazione di Tanax, deve essere sottoposto ad anestesia generale".

Il punto 4.5 – precauzioni speciali per l'impiego – prevede che:

- la somministrazione di Tanax e la sua detenzione sono effettuate esclusivamente dal Medico Veterinario;
- gli animali soppressi devono essere distrutti o posti in luoghi inaccessibili ad altri animali;
- le persone che somministrano il farmaco, essendo questo potenzialmente letale anche per l'uomo, devono usare precauzioni particolari in caso di contatto o puntura accidentali;
- il farmaco non può essere usato da donne in gravidanza.

La procedura di abbattimento dei cani riconosce le seguenti fasi:



- valutazione;
- trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento;
- anestesia;
- somministrazione del farmaco eutanasi;
- smaltimento dell'animale soppresso;
- compilazione dei documenti e registri previsti.

### **Scheda tecnica IX.** Eutanasia.

---

#### **Valutazione**

Verificare se il cane è in una delle condizioni previste per l'abbattimento (stato di comprovata pericolosità, malattia grave o incurabile). Alcune leggi regionali (vedi Legge Regione Toscana n. 59 del 2009 e relativo regolamento di attuazione) prevedono che la comprovata pericolosità sia attestata da una commissione "ufficiale veterinaria".

---

#### **Trasporto dell'animale in luogo idoneo e contenimento**

Il contenimento deve essere praticato da personale esperto e praticato in maniera da non impartire stress, angoscia o aumentare lo stato di sofferenza del cane.

---

#### **Anestesia**

I protocolli anestetici utilizzabili sono diversi e il veterinario può scegliere in base alle proprie conoscenze, alla propria esperienza e alle risorse del canile. Indipendentemente dal protocollo utilizzato, l'anestesia indotta nell'animale deve essere sempre profonda.

---

#### **Somministrazione del farmaco eutanasi**

In Italia il farmaco ad uso veterinario più diffuso per l'eutanasia è il Tanax (Mebenzonio ioduro, embutramide, tetracaina cloridrato).

---

#### **Smaltimento dell'animale soppresso**

L'animale deceduto deve essere avviato a un impianto inceneritore. Se il canile non possiede un proprio impianto deve essere stoccato in congelatore sino al ritiro da parte della ditta autorizzata che provvederà al trasporto presso un impianto di incenerimento autorizzato.

---

#### **Compilazione dei documenti e dei registri previsti**

La morte deve essere riportata nel registro di carico e scarico con indicazione della data di decesso. In alcune regioni (ad esempio Lombardia, Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33) è obbligatorio il registro degli animali soppressi con diagnosi e motivo della soppressione.

---

## Piano di emergenza e di evacuazione

Il canile, come qualsiasi altra struttura, può essere coinvolto in disastri ambientali di varia natura (dissesti idrogeologici, esondazioni, terremoti, avvelenamento atmosferico, ecc.) che possono determinare la necessità improvvisa di evacuazione. In questo contesto due aspetti appaiono rilevanti: le modalità di evacuazione e la sistemazione dei cani evacuati. La modalità di evacuazione deve essere riportata in apposita procedura e differisce a seconda dell'organizzazione del canile. Strumenti indispensabili per una pronta ed efficiente evacuazione sono:

- gli elenchi degli operatori del canile con l'indicazione dell'indirizzo e del recapito telefonico, conservati presso gli uffici, prontamente accessibili e mantenuti aggiornati a ogni cambiamento;
- la planimetria della struttura adibita al ricovero, archiviata presso gli uffici e affissa negli accessi principali della struttura;
- le attrezzature per lo spostamento (gabbie, guinzagli e automezzi);
- elenco dei canili più vicini con l'indicazione della grandezza e presenza di un eventuale accordo stabilito in caso di emergenza.

È necessario fare particolare attenzione a che i percorsi di fuga siano sempre mantenuti liberi.

### Scheda tecnica X. Planimetria.

Nella planimetria devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- box con numero di animali presenti;
- altri locali e relative destinazioni di uso;
- uscite di emergenza;
- percorsi di fuga (colorati);
- attrezzature antincendio (estintori, idranti, ecc.);
- segnaletica di sicurezza;
- punti erogazione dell'acqua;
- posizione del quadro con sganciatore elettrico;
- posizione del rubinetto per la chiusura del gas;
- cassette di medicazione.

Il numero di gabbie e guinzagli deve essere proporzionale agli animali ospitati.

Gli idranti e gli estintori devono essere sottoposti a controllo periodico, come previsto dalla normativa in vigore e dalla casa produttrice. La procedura o i singoli allegati devono essere aggiornati ogni volta che vi sono:

- variazioni negli edifici per quanto attiene sia alle strutture che agli impianti;
- variazioni organizzative;
- nuove norme o informazioni che richiedono modifiche;
- mutazioni nelle esigenze di sicurezza;
- variazioni numeriche degli animali nei box;
- variazioni nei recapiti degli operatori;
- variazioni nei percorsi di fuga.

## Gestione rifiuti

Nei canili possono essere prodotte varie tipologie di rifiuti riconducibili alle seguenti categorie:

- rifiuti urbani o rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- rifiuti sanitari pericolosi;
- rifiuti speciali.

### Rifiuti urbani o rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani

Rientrano in questa tipologia i rifiuti che non presentano rischio infettivo o pericolosità e sono assoggettati al regime giuridico ed alle modalità di gestione dei rifiuti urbani. Essi derivano dall'attività di routine di gestione del canile. Tra questi rifiuti i più comuni sono: spazzatura, vetro, carta e cartone, plastica, barattolame, scarti di giardinaggio, indumenti monouso. La raccolta e il deposito devono essere organizzate in modo tale da non provocare cattivi odori o situazioni di disordine o qualsivoglia turbamento ambientale.

**Spazzatura:** deve essere depositata presso gli appositi contenitori recanti la dicitura "raccolta indifferenziata".

**Vetro:** i contenitori, svuotati e privati di eventuali deflussori, tappi in gomma, aghi ecc. devono essere depositati presso l'apposito contenitore recante la dicitura "vetro".

**Carta, cartone:** il materiale cartaceo pulito, adeguatamente ridotto di volume mediante compressione, deve essere depositato presso l'apposito contenitore recante la dicitura "carta".

**Plastica:** i rifiuti di plastica, bottiglie di acqua e bevande in genere, flaconi e bottiglie di detersivi, detergenti, disinfettanti (escluso i contenitori che riportano l'etichetta di tossico/nocivo che devono essere termodistrutti), taniche, flaconi di farmaci o soluzione fisiologica ecc., prodotte dall'attività di assistenza sanitaria (sono esclusi i poliaccoppiati, ad esempio confezioni sterili

delle siringhe costituite da carta e plastica) devono essere depositati in un apposito contenitore contrassegnato con la dicitura "plastica".

**Barattolame:** contenitori in latta e alluminio devono essere depositati in apposito contenitore recante la dicitura "barattolame".

**Scarti di giardinaggio:** possono essere smaltiti in appositi contenitori da compost ed essere utilizzati sui terreni della stessa struttura oppure, se di modica entità, dopo adeguata riduzione di volume, possono essere depositati presso un contenitore riportante la dicitura "rifiuto organico".

**Indumenti monouso:** quando non utilizzati per attività medica o infermieristica, possono essere smaltiti presso gli appositi contenitori recanti la dicitura "raccolta indifferenziata".

### Rifiuti sanitari pericolosi

Sono rifiuti derivanti dalle attività ambulatoriali, chirurgiche, mediche ed infermieristiche condotte presso gli ambulatori dei canili sanitari e rifugio o comunque praticate sugli animali del canile. Questi rifiuti devono essere identificati tramite il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti). Le informazioni devono essere riportate sui formulari di identificazione che devono essere conservati in ordine cronologico per 5 anni.

I rifiuti sanitari pericolosi sono suddivisi in:

- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo.

### Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

Sono rifiuti provenienti da attività veterinaria che rispondono ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

**Scheda tecnica XI.** Rifiuti.

Rifiuto	Caratteristiche	Gestione
Rifiuti assimilati o assimilabili ai rifiuti solidi urbani	Non presentano rischio infettivo o pericolosità	Come i rifiuti urbani
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo	Contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali o venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile	Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo	Farmaci citotossici e citostatici	Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione
Rifiuti speciali	Acque reflue e deiezioni	Depurate in loco o avviate a depurazione

- siano venuti a contatto con un qualsiasi liquido biologico, secreto od escreto, per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi.

Tutti i rifiuti pungenti e taglienti usati devono essere considerati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo per la possibilità di trasmettere al personale agenti patogeni.

Questi rifiuti devono essere contenuti in apposito contenitore rigido a tenuta, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e riportare il simbolo del rischio biologico. I contenitori, una volta riempiti, devono essere chiusi ed inseriti in un altro apposito contenitore rigido.

**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio non infettivo**

Appartengono a questa categoria i farmaci citotossici e citostatici. Devono essere identificati tramite il codice CER. Le quantità prodotte e la tipologia devono essere riportate sui formulari di identificazione

**Rifiuti speciali**

**Acque reflue**

Le acque reflue di lavaggio di un canile di qualsiasi tipo (sanitario, rifugio, pubblico o privato), non possono essere destinate a spandi-

mento sul suolo e quindi devono essere depurate in loco o avviate ad un depuratore.

La depurazione in loco può essere effettuata tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Le acque reflue depurate possono essere scaricate in acque superficiali (canali, torrenti o eventualmente fossi poderali).

Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta autorizzata e a tenuta, di capacità adeguata, senza trattamenti, e smaltire tramite ditte autorizzate.

**Smaltimento carcasse**

Le carcasse dei cani morti, non derivanti da mortalità soggetta a provvedimenti di polizia veterinaria, devono essere avviate ad un impianto autorizzato di termodistruzione, previa certificazione veterinaria che deve essere conservata presso gli uffici del canile per almeno 2 anni. Alcuni canili posseggono impianti di termodistruzione autonomi. In caso contrario il responsabile del canile stipula una convenzione con una ditta di trasporto autorizzata dalla ASL per l'avvio alla termodistruzione. La carcassa deve essere trasportata in un sacco monouso sufficientemente resistente e a tenuta. La sepoltura, seppure prevista su terreni privati per gli animali da affezione, risulta poco praticabile per i cani di un canile.

## Alimentazione

L'alimentazione è fondamentale per un buono stato di salute degli animali ospitati nel canile e pertanto la dieta deve essere prescritta dal direttore sanitario o da un veterinario da lui delegato. Nella prescrizione dietetica si deve prendere in considerazione:

- l'età dell'animale;
- la mole;
- la razza;
- la stagione;
- l'attività fisica;
- lo stato fisiologico o para-fisiologico (p. es gravidanza);
- la presenza di patologie.

La dieta deve rispondere alle esigenze nutritive (caloriche, proteiche, vitaminiche, ecc.) degli animali e deve essere appetibile.

È importante redigere un programma alimentare nel quale vengono definiti:

- la tipologia di alimenti (ad esempio preparati industriali o alimenti base per la preparazione dei pasti);
- le modalità di preparazione;
- le modalità e i tempi di somministrazione;
- le quantità;
- le misure igieniche da rispettare nella preparazione e nella somministrazione.

Eventuali esigenze dietetiche particolari riferibili a stati patologici o a specifici momenti fisiologici (ad esempio allattamento, crescita, ecc.) devono essere annotati nella cartella clinica.

### Alimenti

Gli alimenti devono essere conservati in ambienti puliti e asciutti e protetti da agenti infestanti (topi, ratti, ecc.). I locali di deposito degli stessi e la cucina devono avere finestre protette da zanzariere.

Gli spazi degli ambienti e i lavandini devono

essere ampi per garantire i movimenti e adeguate operazioni di pulizia.

I pasti devono essere somministrati a orari fissi e regolari.

La dieta può basarsi sull'uso di preparazioni estemporanee di alimenti o di prodotti industriali (crocchette, mangimi umidi inscatolati). L'Art.18 del Reg. CE 1069/2009 consente l'utilizzo di sottoprodotti di origine animale (salvo quelli derivanti da animali morti o abbattuti per malattia trasmissibile ecc.) previa sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore sotto pressione.

I canili che utilizzano sottoprodotti di origine animale devono:

- disporre di appositi contenitori isoterfici per garantire il mantenimento della catena del freddo;
- predisporre una apposita area dove i sottoprodotti vengono cotti;
- predisporre procedure di smaltimento per i sottoprodotti non utilizzati;
- avere una registrazione finalizzata alla rintracciabilità dei sottoprodotti utilizzati.

Le preparazioni estemporanee devono essere prodotte sulla base delle indicazioni del direttore sanitario del canile, in considerazione delle esigenze nutritive specifiche dei singoli cani o di gruppi di animali con le stesse esigenze. Esse richiedono particolare impegno da parte degli operatori e non sempre garantiscono una costante percentuale dei varie elementi nutrizionali negli alimenti.

L'alimentazione con prodotti industriali (crocchette o mangime umido) è sicuramente più agevole ed in molte situazioni consigliabile. In commercio esistono alimenti già pronti con composizione nutritiva variabile in funzione dell'età, dello stato di salute e di particolari patologie dei cani.

È auspicabile che anche nei canili dove sono somministrati esclusivamente prodotti industriali sia conservato un registro di carico e scarico su supporto cartaceo o informatizzato

## **Scheda tecnica XII.** Alimenti.

---

### **Somministrazione alimenti**

---

Gli alimenti devono essere riposti in ciotole singole ben pulite;  
La quantità e la tipologia di alimento deve rispettare quanto disposto dal veterinario nel piano dietetico;  
A fine pasto devono essere rimossi gli avanzi dalle ciotole per alimenti;  
Le ciotole devono essere private di eventuali residui e lavate accuratamente.

---

### **Somministrazione acqua**

---

Le ciotole per l'abbeveraggio devono essere lasciate a disposizione dell'animale con acqua fresca e pulita.

---

che consenta di tenere sotto controllo sia le scorte che le scadenze.

## **Modalità di somministrazione**

La somministrazione degli alimenti rappresenta un momento di grande importanza per lo sviluppo del rapporto cane/uomo e cane/cane.

Si sconsiglia l'uso di mangiatoie collettive. Ogni cane deve disporre della propria ciotola. Ciò impedirà ai cani più forti, più aggressivi e di maggiore appetito di mangiare più degli altri e permetterà che siano rispettate le prescrizioni quantitative per ogni singolo animale.

Le mangiatoie a getto continuo fornite di "serbatoi" sono altresì da sconsigliare, in quanto non consentono di rispettare le prescrizioni quantitative quotidiane e riducono il tempo di interazione dell'animale con l'uomo. L'interazione è fondamentale in quanto permette all'animale di individuare l'operatore quale riferimento autorevole in quanto gestore delle risorse alimentari.

Un buon sistema di distribuzione dell'acqua può essere costituito da abbeveratoi a riempimento automatico, che garantiscono la costante fornitura d'acqua anche nella stagione calda.

## Controllo di specie animali infestanti (pest)

Il controllo di specie animali infestanti (pest) nei canili assume a particolare importanza in quanto essi possono essere causa di:

- danni meccanici alla struttura;
- imbrattamento dell'ambiente;
- imbrattamento e distruzione delle scorte alimentari;
- diffusione di malattie infettive.

Gli infestanti più comuni sono rappresentati da mosche, zanzare, flebotomi, blatte, coleotteri, ratti, topi, uccelli.

I canili rifugio sono collocati solitamente in aree periurbane circondate da campagna. Nei canili stessi sono presenti di solito aree di verde destinate allo sgambamento dei cani o a giardino.

I mezzi di controllo degli infestanti sono molteplici. Negli ultimi anni sono andate affermandosi strategie di lotta integrata (Integrated Pest Management - IPM). I programmi di IPM utilizzano varie informazioni (ad esempio ciclo di vita del parassita, interazione parassita/ambiente, modalità di diffusione, sensibilità ai vari metodi di lotta, ecc.) e più mezzi di lotta che portano a una riduzione dell'uso di agenti chimici e a una maggiore efficacia.

Queste strategie si basano su:

- monitoraggio e identificazione dei pest;
- prevenzione;
- controllo.

### Monitoraggio

Il monitoraggio si basa sull'ispezione visiva e sull'uso di trappole. L'ispezione visiva degli ambienti viene effettuata per rilevare i segni della presenza di specie infestanti (materiali rosicchiati, animali o insetti morti o vivi, ragnatele, escrementi, impronte, ecc.).

L'uso di trappole specifiche consente di rilevare la presenza di infestanti non rilevabili alla ispezione visiva.

### Prevenzione

La prevenzione si basa su:

1. pulizia dei locali, delle cucce e degli ambienti esterni. La pulizia deve essere preceduta dalla rimozione di eventuali ostacoli ambientali (scatole, attrezzi, ecc.), deve essere accurata e a cadenza giornaliera;
2. chiusura di ogni eventuale fessurazione delle strutture murarie, delle porte e degli infissi;
3. dotazione di reti metalliche a tutte le finestre;
4. mantenimento costante del verde (le zone a manto erboso devono essere rasate con costanza e le zone cespugliose devono essere potate con adeguata frequenza).

### Controllo

Il controllo degli infestanti è solitamente affidato a ditte specializzate. Conoscere i principali metodi di controllo è comunque importante anche per una corretta valutazione del lavoro svolto dalla ditta appaltatrice.

I mezzi di controllo possono essere fisici, biologici chimici e meccanici

#### Mezzi di controllo fisici

- Ultrasuoni;
- vapore;
- congelamento con azoto liquido.

#### Mezzi di controllo biologici

Si basano prevalentemente sull'utilizzo di insetti (parassiti) ed agenti patogeni (virus, batteri, protozoi, nematodi). Questi organismi devono avere come requisiti fondamentali un'efficacia nel ridurre la popolazione bersaglio ed una specificità di azione.

**Scheda tecnica XIII.** Piano di controllo pest..

---

**Formazione e addestramento degli operatori**

Gli operatori devono essere adeguatamente addestrati sulla rilevazione dei segni di presenza di pest (presenza di materiali rosicchiati, feci, carcasse, impronte, ecc.) e sulle misure di prevenzione e controllo.

---

**Piano di monitoraggio**

Il piano di monitoraggio, redatto da un esperto, deve prevedere un'appropriata procedura con adeguata documentazione e aggiornamenti periodici.

---

**Piano di prevenzione**

Il piano di prevenzione, redatto da un esperto, deve prevedere un'appropriata procedura con adeguata documentazione e aggiornamenti periodici.

---

**Piano di controllo**

Il piano di controllo, redatto da un esperto, deve prevedere un'appropriata procedura e deve essere valutato e adeguato periodicamente in base ai dati di monitoraggio.

---

### **Mezzi di controllo chimici**

I principi attivi utilizzabili nella lotta ai pest sono riportati nella direttiva biocidi (direttiva 98/8/CE).

### **Mezzi di controllo meccanici**

I mezzi di controllo meccanici sono rappresentati dalle trappole.  
In commercio esistono molti tipi di trappole finalizzate alla cattura sia di roditori che di insetti.



## Sicurezza

Il direttore del canile deve effettuare una corretta valutazione dei rischi del canile e attuare una efficace prevenzione.

I rischi più comuni per gli operatori del canile sono rappresentati da:

- infortuni;
- zoonosi.

### Infortuni

Possono essere riconducibili a 3 gruppi principali:

- infortuni dovuti a caratteristiche strutturali dei locali e degli ambienti del canile;
- infortuni dovuti alla conduzione delle attività;
- infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti.

Le caratteristiche strutturali possono essere causa di infortuni soprattutto se le strutture non sono state ben progettate e non sono ben mantenute. Tra le strutture più spesso coinvolte ricordiamo:

- pavimenti e soluzioni di continuità che possono causare cadute o scivolamenti;
- rifiniture che possono causare tagli, graffi, escoriazioni;
- impianti elettrici che possono causare folgorazioni.

Gli infortuni più frequenti dovuti alle modalità di conduzione delle attività sono:

- immagazzinamento e prelievo di fusti (alimenti, agenti chimici, ecc.);
- spostamenti di animali.

Gli infortuni dovuti ad aggressioni di animali ospiti possono essere riconducibili a:

- eccessivo affollamento dei box;
- presenza di animali con disturbi comportamentali;

- eccessiva familiarità degli operatori con gli animali e conseguente diminuzione dell'attenzione.

### Prevenzione infortuni

Gli infortuni legati alle caratteristiche delle strutture possono essere prevenuti attuando le misure riportate nel capitolo strutture.

Gli infortuni legati allo svolgimento delle attività possono essere prevenuti predisponendo rigorose procedure per l'esecuzione standardizzata delle attività lavorative.

Gli infortuni legati a eccessiva familiarità o a errato atteggiamento verso gli animali possono essere ridotti o eliminati con un'adeguata formazione degli operatori.

### Zoonosi

Le zoonosi possono essere causate da: batteri, miceti, parassiti e virus.

Di seguito si riportano i più comuni agenti di zoonosi:

- Campylobacter;
- Salmonella;
- Escherichia coli;
- Giardia;
- Dermatofiti;
- Leishmania;
- Echinococco;
- Toxocara canis;
- Ancylostoma;
- Dirofilaria immitis;
- Dirofilaria repens;
- Acari;
- Pulci;
- Zecche.

Le modalità di trasmissione delle zoonosi sono:

1. morsi o graffi;

#### **Scheda tecnica XIV.** Sicurezza operatori.

---

Gli operatori prima di entrare nella parte del canile che ospita gli animali devono cambiarsi nei locali destinati a spogliatoi per indossare adeguati indumenti, eventualmente monouso.

---

Gli addetti alle operazioni di pulizia devono indossare stivali con soles antiscivolo.

---

Lo spostamento dei cani e la somministrazione di alimenti devono avvenire secondo precisa procedura.

---

Eventuali trattamenti disinfettanti con sostanze chimiche ad azione irritante per le vie respiratorie devono essere comunicati per tempo a tutti gli operatori e gli operatori possono entrare nei locali solo al termine dell'attività irritante della sostanza chimica usata.

---

A fine lavoro gli operatori devono lasciare gli indumenti negli appositi contenitori situati negli spogliatoi e fare la doccia prima di passare nella cosiddetta zona pulita.

---

2. contatto con sangue infetto e altri liquidi biologici;
3. puntura di insetti;
4. contatto con liquami;
5. contatto diretto.

- adeguate misure di profilassi vaccinali e antiparassitarie per parassiti interni e esterni;
- pulizia accurata e all'occorrenza disinfezione e disinfestazione;
- dieta sana, bilanciata e individuale, secondo prescrizione veterinaria, al fine di garantire un buono stato di salute e una adeguata risposta immunitaria;
- uso di dispositivi di protezione individuale.

#### **Prevenzione**

Le zoonosi possono essere prevenute con:

- adeguata gestione e controllo dei cani in ingresso;

## Formazione del personale

Tutti gli operatori del canile devono essere adeguatamente formati.

Il responsabile del canile deve garantire che tutti gli operatori abbiano una formazione e un addestramento adeguati allo svolgimento delle proprie attività.

Ciò al fine di:

- gestire correttamente le esigenze del canile in relazione al proprio livello di competenza;
- costruire un corretto rapporto con gli animali, gli altri operatori e i volontari;
- possedere un livello di conoscenza adeguato delle esigenze etologiche, igieniche e di salute degli animali;
- conoscere ed applicare i dettami normativi.

Come già detto in premessa è auspicabile che il canile rifugio sia riconosciuto come ente erogatore di formazione e pertanto intervenga nell'organizzazione dei corsi con proprio personale esperto.

Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento è opportuno prevedere anche periodi di tirocinio per ogni operatore.

### **Scheda tecnica XV.** Formazione.

Il responsabile del canile d'intesa con il direttore sanitario deve redigere un piano annuale di formazione e aggiornamento per tutto il personale, definendo:

1. gli obiettivi;
2. gli argomenti;
3. il target dei partecipanti;
4. la durata;
5. il periodo di erogazione.

La formazione deve riguardare almeno i seguenti ambiti:

- etologia;
- gestione del canile;
- corretto rapporto uomo/cane;
- gestione della documentazione.

Gli operatori del canile devono essere in possesso dell'attestato di frequenza di un corso per operatori dei canili rilasciato da un ente accreditato.

Le competenze acquisite devono essere verificate e documentate.

Il mantenimento delle competenze acquisite deve essere verificato periodicamente.

## Controllo accessi

Al canile accedono quotidianamente coloro che vi lavorano a qualsiasi titolo (direttore, operatori, veterinari, fornitori, volontari) e visitatori esterni.

L'accesso alle diverse strutture del canile può essere diversificato secondo le attività e le responsabilità degli operatori.

Alcune strutture quali ambulatorio, infermeria, sala operatoria, locale di deposito della scorta farmaci, box degli animali malati o pericolosi, possono essere frequentati esclusivamente da personale autorizzato dal responsabile del canile o da un suo delegato.

Gli elenchi delle persone autorizzate per le singole strutture ad accesso limitato devono essere conservati presso gli uffici per tutto il periodo di validità.

I visitatori esterni hanno accesso al canile in orari prestabiliti e resi noti tramite apposita cartellonistica affissa all'ingresso della struttura. Possono essere programmati appuntamenti su richiesta telefonica in orari al di fuori dell'apertura.

Tutti i locali, non direttamente destinati al ricovero degli animali devono essere debitamente identificati.

La presenza di apposita cartellonistica segnala i percorsi per il pubblico che visita la struttura durante gli orari di apertura del canile.

È opportuna la presenza di piantine in cui si segnala la localizzazione del luogo in cui ci si trova.

Si ricorda che con l'Ordinanza 16 luglio 2009 "Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" si dispone per la prima volta l'obbligatorietà dell'apertura al pubblico dei canili rifugio per almeno tre giorni alla settimana, di cui uno prefestivo o festivo, per almeno 4 ore al giorno.

Ciò chiarisce l'attuale tendenza della normativa volta a rendere il canile aperto al mondo esterno al fine di un'assoluta trasparenza gestionale e di un incremento delle adozioni.

### **Scheda tecnica XVI.** Modalità di accesso al canile e ai locali.

---

All'interno della struttura è vietato l'ingresso con mezzi motorizzati non autorizzati.

---

Non è consentito accedere nelle aree dove sono ospitati gli animali senza la presenza e il consenso degli operatori addetti.

---

Lo spostamento dei cani e la somministrazione di alimenti devono avvenire secondo precisa procedura.

---

Gli operatori non possono accedere ai locali ad accesso limitato (ad esempio ambulatorio, uffici) se non autorizzati.

---

Durante gli eventi, il pubblico deve percorrere le vie segnalate da apposite frecce o da indicazioni equivalenti che indichino il percorso più breve e diretto alla struttura dove l'evento avrà luogo.

---

I volontari possono accedere al canile per collaborare nelle attività di cura dell'igiene, della pulizia e di gioco degli animali previa apposita autorizzazione nella quale siano definiti orario e modalità di frequenza.

---

### **Scheda tecnica XVII.** Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato nel canile.

---

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al responsabile del canile specificando:

- nome;                      - cognome;                      - data di nascita;                      - indirizzo;
- estremi di un documento d'identità;
- autodichiarazione relativa all'assenza di carichi penali pendenti per maltrattamento di animali;
- partecipazione a corsi sulla cura degli animali;
- giornate di disponibilità.

---

Per i giovani volontari di età compresa tra 16 e 18 anni è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.

---

## Normativa nazionale

*La presente edizione è stata licenziata prima dell'entrata in vigore di norme regionali integrative. Sarà cura dell'autore pubblicare gli aggiornamenti.*

Legge 14 agosto 1991 n. 281  
*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*  
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991

Ministero della Sanità  
Decreto 14 ottobre 1996  
*Norme in materia di affidamento dei cani randagi*  
Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996  
(annullato con decreto 19 novembre 1998)

Ministero della Sanità  
Circolare 14 maggio 2001, n. 5  
*Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.*  
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001

Ministero della Salute  
Ordinanza 9 novembre 2003  
*Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*  
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003  
*Recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*  
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003

Ministero della Salute  
Ordinanza 10 settembre 2004  
*Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*  
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 2004

Ministero della Salute  
Decreto 13 maggio 2005  
*Determinazione dei criteri per la ripartizione dei*

*fondi per la prevenzione e lotta al randagismo, previsti dalla legge del 29 dicembre 2003, n. 376.*  
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Ordinanza 3 ottobre 2005  
*Ordinanza contingibile e urgente per la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*  
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Ordinanza 12 dicembre 2006  
*Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani*  
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 dicembre 2007

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Decreto 06 maggio 2008  
*Determinazione dei criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».*  
Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Ordinanza 6 agosto 2008  
*Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*  
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2008

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali  
Ordinanza 3 marzo 2009  
*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*  
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza 18 dicembre 2008

*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*

Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza 19 marzo 2009

*Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»*

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 28 luglio 2009

*Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario*

Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009

Provvedimento n. 181 del 17 settembre 2009

Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Decreto 26 novembre 2009

*Percorsi formativi per i proprietari dei cani*

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010

Ministero della Salute

Ordinanza 14 gennaio 2010

*Proroga e modifica dell'ordinanza 18 dicembre 2008, come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»*

Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2010

Ministero della Salute

Ordinanza 21 luglio 2010

*Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante*

*misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina*

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2010

Ministero della Salute

Ordinanza 22 marzo 2011

*Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani*

Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011

Ministero della Salute

Ordinanza 4 agosto 2011

*Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011*

Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2011

Ministero della Salute

Ordinanza 10 febbraio 2012

*Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*

Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2012

Ministero della Salute

Ordinanza 19 luglio 2012

*Proroga dell'ordinanza 21 luglio 2010 recante "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"*

Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2012

Ministero della Salute

Ordinanza 14 febbraio 2013

*Proroga dell'ordinanza 19 luglio 2012 recante: "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"*

Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2013

## Normativa regionale

### Regione Abruzzo

Deliberazione n. 213 del 28 marzo 2011  
*Approvazione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86, del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011

Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2007  
*Cimiteri per animali d'affezione*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 27 dell'11.05.2007

Legge Regionale n. 8 del 23 gennaio 2004  
*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 settembre 1999, n. 86*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 1 (straordinario) dell'11 febbraio 2004

Legge Regionale n. 86 del 21 settembre 1999  
*Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione*  
 Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 39 del 13 ottobre 1999

Legge Regionale n. 31 del 9 aprile 1997  
*Finanziamento della costruzione delle strutture di ricovero per cani e gatti nonché per la prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 9 del 20 maggio 1997

Legge Regionale n. 27 del 3 aprile 1995  
*Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 10 del 28 aprile 1995.

Legge Regionale n. 34 del 31 maggio 1994  
*Finanziamento costruzione canili sanitari*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 25 del 24 giugno 1994

Legge Regionale n. 15 dell'11 febbraio 1992  
*Norme sul controllo del randagismo, istituzione dell'anagrafe canina e sulla protezione degli animali da affezione*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 8 del 5 marzo 1992

Legge Regionale n. 26 del 6 aprile 1989  
*Modifiche ed integrazioni alla LR 16.6.87, n. 31 concernente: "Tutela e valorizzazione del Cane da pastore abruzzese"*

Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo n. 17 del 26 aprile 1989

### Regione Basilicata

Legge Regionale n. 7 del 4 febbraio 2003  
*Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e realizzazione della spesa per l'esercizio 2003*

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 11 del 4 febbraio 2003

Legge Regionale n. 3 del 24 febbraio 2009  
*Cimiteri per animali d'affezione*

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 10 del 01 gennaio 2009

Legge Regionale n. 6 del 25 gennaio 1993  
*Norme sulla prevenzione e sul controllo del randagismo. Istituzione anagrafica canina e protezione degli animali di affezione*

Bollettino Ufficiale Regione Basilicata n. 3 del 29 gennaio 1993

### Regione Calabria

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 197 del 20 dicembre 2012

*Razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della Regione Calabria. Obiettivo SVET*

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 16 gennaio 2013



Legge Regionale n. 4 del 03 marzo 2000  
*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 5 maggio 1990, n. 41 recante: Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000

Legge Regionale n. 41 del 5 maggio 1990  
*Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali*

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 12 gennaio 1990

## Regione Campania

Deliberazione n. 2131 del 7 dicembre 2007  
*Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.1 del 7 gennaio 2008

Deliberazione n. 1214 del 23 settembre 2005  
*Modifiche alla delibera di Giunta Regionale n. 3438 del 12 luglio 2002, concernenti le Linee Guida interpretative della L.R. 16/01 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 58 del 9 novembre 2005

Deliberazione n. 1276 del 7 ottobre 2005  
*Priorità, modalità e termini per la concessione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 16/2001 recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 31 ottobre 2005

Deliberazione n. 3438 del 12 luglio 2002  
*Linee guida interpretative della L.R. 16 del 24 novembre 2001, concernente la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 9 settembre 2002

Legge Regionale n. 16 del 24 novembre 2001  
*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania speciale del 29 novembre 2001

Legge Regionale n. 36 del 2 novembre 1993  
*Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina*

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993

## Regione Emilia Romagna

Deliberazione n. 353 del 2 aprile 2013  
*Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero di cani e gatti, oasi e colonie feline*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 121 dell'8 maggio 2013

Legge Regionale n.3 del 29 marzo 2013  
*Modifiche alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (norme a tutela del benessere animale).*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 3 del 29.03.2013

Delibera Giunta Regionale 647/2007  
*Indicazioni tecniche in attuazione alla Legge Regionale 5/05 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 75 del 5 giugno 2007

Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005  
*Norme a tutela del benessere animale*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005

Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000  
*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 61 del 10 aprile 2000

Legge Regionale n. 41 del 7 ottobre 1994  
*Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 25 febbraio 1988, n. 5, recante norme per il controllo della popolazione canina*

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 104 del 10 ottobre 1994



Legge Regionale del 25 febbraio 1988 n. 5  
*Norme per il controllo della popolazione canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 21 del 29 febbraio 1988

## Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge Regionale n. 134 del 10 giugno 2011  
*Modifiche al decreto del 6 giugno 2002, riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alla strutture di ricovero*  
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011

Decreto del Presidente della Regione n. 171 del 6 giugno 2002  
*Legge Regionale n. 39/1990. Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 4 settembre 1990, n. 39, in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002

Legge Regionale n. 39 del 4 settembre 1990  
*Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 108 del 5 settembre 1990

## Regione Lazio

Deliberazione n. 394 del 29 maggio 2009  
*Istituzione dell'Osservatorio per i Diritti degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Attività di Promozione dell'Anagrafe Canina Regionale*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 21 luglio 2009

Regolamento Regionale n. 1 del 27 gennaio 1997  
*Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990*  
*Norma sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1997

Deliberazione n. 920 del 21 dicembre 2006  
*Revoca della deliberazione di Giunta Regionale*

*n. 176 del 18 febbraio 2005 e adozione nuove Linee Guida relative all'applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina ed al rilascio del passaporto europeo per cani, gatti e furetti*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 2007

Deliberazione n. 487 del 3 luglio 2007  
*Approvazione Linee Guida per la ripartizione dei fondi regionali per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani randagi catturati e/o a rischio di riproduzione incontrollata e per la costruzione e/o il risanamento dei canili pubblici. Revoca della DGR 1370/98. 30-8-2007*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 30 agosto 2007

Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997  
*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997

Legge Regionale n. 89 del 14 dicembre 1990  
*Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 29 dicembre 1990

## Regione Liguria

Legge Regionale n. 23 del 22 marzo 2000  
*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*  
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 12 aprile 2000

Legge Regionale n. 16 del 24 marzo 1994  
*Nuove norme in materia di randagismo*  
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 13 aprile 1994

## Regione Lombardia

Regolamento Regionale n. 2 del 5 maggio 2008  
*Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione)*  
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008

Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006  
*Lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione*

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n. 30 del 24 luglio 2006  
(Supplemento Ordinario n. 1 del 25 luglio 2006)

Legge Regionale n. 30 dell'8 settembre 1987  
*Prevenzione del randagismo - tutela degli animali e della salute pubblica*

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia  
n. 36 del 9 settembre 1987  
(Supplemento Ordinario n. 2 del 9 settembre 1987)

## Regione Marche

Delibera n. 1172/2005  
*Recepimento ed attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*  
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 93 del 22 ottobre 2010

Regolamento Regionale n. 2 del 13 novembre 2001  
*Attuazione della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n.10 Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e succ. modd.*  
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 134 del 22 novembre 2001

Legge Regionale n. 74 del 29 dicembre 1997  
*Modificazioni alla Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"*  
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 3 del 9 gennaio 1998

Legge Regionale n. 25 del 18 marzo 1997  
*Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani.*  
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 27 marzo 1997

Legge Regionale n. 10 del 20 gennaio 1997  
*Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 8 del 24 gennaio 1997

## Regione Molise

Delibera n. 806 del 18 dicembre 2012  
*Programma 2013-2015 per la prevenzione del randagismo e per la gestione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 4 del 1 febbraio 2013

Legge Regionale n.12 del 24 giugno 2011  
*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005, recante "nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina"*  
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1 luglio 2011.

Legge Regionale n. 7 del 4 marzo 2005  
*Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 6 del 16 marzo 2005

Legge Regionale n. 11 del 4 marzo 1992  
*Norme per la protezione dei cani e per l'istituzione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 1992

## Regione Piemonte

Legge Regionale n. 27 del 4 novembre 2009  
*Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009

Legge Regionale n. 22 del 6 agosto 2009  
*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 7 agosto 2009

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 giugno 2008  
*Integrazioni al Regolamento Regionale 11 novembre 1993, n. 2 (Regolamento per la tutela e controllo degli animali da affezione)*

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 27 del 3 luglio 2008

Deliberazione n. 35-5274 del 12 febbraio 2007  
*Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante  
"Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e  
le Province autonome di Trento e di Bolzano, in  
materia di benessere degli animali da compa-  
gnia e pet-therapy"*

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 10 dell'8 marzo 2007

Legge Regionale n. 9 del 4 luglio 2005  
*Modifiche alla Legge Regionale 19 luglio 2004, n.  
18 (Identificazione elettronica degli animali da  
affezione e banca dati informatizzata. Abroga-  
zione della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20)*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 27 del 7 luglio 2005

Legge Regionale n. 18 del 19 luglio 2004  
*Identificazione elettronica degli animali da affe-  
zione e banca dati informatizzata. Abrogazione  
della Legge Regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Isti-  
tuzione dell'anagrafe canina)*

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 29 del 22 luglio 2004

Legge Regionale n. 39 del 7 aprile 2000  
*Cimiteri per animali d'affezione*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 15 del 12 aprile 2000

Decreto del Presidente della Giunta Regionale  
n. 4359 dell'11 novembre 1993  
*Regolamento recante criteri per l'attuazione  
della legge regionale "Tutela e controllo degli  
animali da affezione"*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 47 del 24 novembre 1993

Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993  
*Tutela e controllo degli animali da affezione*  
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  
n. 31 del 4 agosto 1993

## Regione Puglia

Deliberazione n. 2505 del 27 novembre 2012  
*Tutela degli animali di affezione e prevenzione*

*del randagismo. Contributi destinati ai Comuni  
e all'Unione dei Comuni della Regione Puglia per  
la campagna di sterilizzazione di cani padronali  
e per la realizzazione e/o ampliamento di canili  
sanitari, di proprietà comunale*

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 186  
del dicembre 2012

Legge Regionale n. 34 del 12 dicembre 2006  
*Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali 9  
agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanita-  
ria) e 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela  
degli animali d'affezione e prevenzione del ran-  
dagismo)*

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 166  
del 15 dicembre 2006

Legge Regionale n. 15 del 31 luglio 1996  
*Integrazione della Legge Regionale 3 aprile  
1995, n. 12 concernente gli interventi per la tu-  
tela degli animali di affezione e prevenzione del  
randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 86  
del 7 agosto 1996

Legge Regionale n. 12 del 03 aprile 1995  
*Interventi per la tutela degli animali d'affezione  
e prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 39  
del 18 aprile 1995

## Regione Sardegna

Delibera n. 44/35 del 14 dicembre 2010  
*Trasferimenti alle Aziende Sanitarie Locali per  
l'identificazione elettronica animale e per la ge-  
stione anagrafe animale*

Delibera n. 38/13 del 9 novembre 2010  
*Legge 14 agosto 1991, n. 281 e Legge Regionale  
18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per  
la lotta al randagismo e la gestione dei canili e  
ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei  
fondi regionali e statali per la prevenzione del  
randagismo*

Delibera n. 17/39 del 27 aprile 2010  
*L.R. n. 21/1994 e s.m.i. Direttive in materia di  
lotta al randagismo e protezione degli animali  
d'affezione*

Ministero della Salute  
Circolare 2725/P l.8.d/318 del 27 luglio 2006  
*Revoca dell'obbligo di vaccinazione antirabbica per i cani in ingresso in Sardegna*

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999  
*Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 29 aprile 1999

Legge Regionale n. 35 del 1 agosto 1996  
*Integrazioni e modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina»*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 25 dell'8 agosto 1996

Legge Regionale n. 21 del 18 maggio 1994  
*Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 17 del 21 maggio 1994

## Regione Sicilia

Decreto n. 2440 del 28 novembre 2011  
*Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15*

Direttiva n. 1059 del 12 giugno 2009  
*Controllo del randagismo - misure a tutela dell'incolumità pubblica*

Decreto 13 dicembre 2007  
*Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 4 del 25 gennaio 2008

Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007  
*Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15*

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 gennaio 2007  
*Regolamento esecutivo dell'art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 6 aprile 2007

Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 15 del 27 giugno 2002  
*Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 47 dell'11 ottobre 2002

Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000  
*Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo*  
Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 32 del 7 luglio 2000

## Regione Toscana

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 4 agosto 2011  
*Regolamento di attuazione della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43" (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*  
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 5 agosto 2011

Legge Regionale n. 59 del 20 ottobre 2009  
*Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)*  
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 26 ottobre 2009

Legge Regionale n. 90 del 4 dicembre 1998  
*Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"*  
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del 10 dicembre 1998

Legge Regionale n. 43 dell'8 aprile 1995  
*Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 18 aprile 1995

Legge Regionale n. 89 del 30 dicembre 1989  
*LR 4/87 istitutiva dell'anagrafe canina. Modifiche ed integrazioni all'art. 14*

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 1990

### **Provincia autonoma di Bolzano**

Legge Provinciale n. 16 dell'8 luglio 1986  
*Interventi per la protezione degli animali*

Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano (Prov.) n. 31 del 22 luglio 1986

### **Regione Umbria**

Deliberazione della Giunta Regionale n. 69 del 19 gennaio 2005

*Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy. recepimento e linee guida vincolanti*

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 8 del 23 febbraio 2005

Legge Regionale n. 19 del 19 luglio 1994  
*Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 1994

### **Regione Valle d'Aosta**

Legge Regionale n. 14 del 28 aprile 1994  
*Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione*

Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 21 del 10 maggio 1994

### **Regione Veneto**

Decreto del Dirigente Regionale n. 38 del 5 marzo 2009

*Deliberazione di Giunta Regionale del 6 aprile 2004, n. 887 – modifica degli Allegati 1B ed 1C ed indicazioni operative.*

Delibera della Giunta Regionale n. 887 del 6 aprile 2004

*Tutela degli animale d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip*

Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 10 maggio 1994

*Legge Regionale 28 dicembre 1998, n. 60*

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 20 maggio 1994

Legge Regionale 28 dicembre 1993, n. 60  
*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 31 dicembre 1993



1. American Animal Hospital Association. 2011. AAHA Canine Vaccination Guidelines. (<https://www.aahanet.org/Library/CanineVaccine.aspx>)
2. Bertoldi I. & Pattacini O. 2008. Analisi strutturale del canile: le normative e le opzioni. *In* Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
3. Day M.J., Horzinek M.C. & Schultz R.D. 2010. Guidelines for the vaccination of dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*, **51**, 1-34. (<http://www.wsava.org/sites/default/files/VaccinationGuidelines2010.pdf>)
4. Furlanello T. 2008. La gestione sanitaria del canile: aspetti pratici. *In* Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
5. Gazzano A., Mariti C., Himmelman M., Caòderisi L., Niccolini A., Ruggeri G., Guidi G., Ducci M., Martelli F. & Sighieri C. 2004. Valutazione della cortisolemia in cani ospitati in canile sanitario. *Annali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa*, **57**, 189-196.
6. Hennessy M.B., Voith V.L., Mazzei S.J., Buttram J., Miller D.D. & Linden F. 2001. Behavior and cortisol levels of dogs in a public animal shelter, and an exploration of the ability of these measures to predict problem behavior after adoption. *Applied Animal Behaviour Science*, **73**, 217-233.
7. Houpt K.A. 1991. Domestic Animal Behaviour for Veterinarians and Animal Scientist. 2<sup>nd</sup> edition, Iowa State University Press, Ames (Iowa).
8. Iannino F., Iannetti L., Paganico D. & Podaliri Vulpiani M. 2013. Evaluation of the efficacy of selamectin spot-on in cats infested with *Aelurostrongylus abstrusus* (Strongylida, Filariodidae) in a Central Italy cat shelter. *Vet Parasitol*, **197**(1-2), 258-62. doi: 10.1016/j.vetpar.2013.04.042. Epub 2013 May 14.
9. Levi D. 2008. Ricoveri per animali da compagnia. Biosicurezza a tutela delle attività produttive del territorio. Un progetto. *In* Atti del convegno: Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di igiene ambientale: criteri gestionali. AIVEMP, SISCA, Cremona, 9-11 aprile 2008.
10. Levi D., Fossati P., Michelazzi M. & Fassione E. 2009. Aggressività canina: Cani pericolosi e strumenti di valutazione. *La Settimana Veterinaria 646: dossier 04-12*.
11. Marchesini R. 2007. Il canile come presidio zooantropologico. Edizioni medico scientifiche, Torino.
12. Mainardi D. 1999. Dizionario di etologia. Edizioni Einaudi, Torino.
13. Marchesini R. 1997. Animali di città. Red edizioni, Milano.
14. Marchesini R. 2004. L'identità del cane. Edizioni Apeiron, Bologna.
15. Marchesini R. 2004. Canone di zooantropologia applicata. Edizioni Apeiron, Bologna.
16. Matassa R. 2010. Cenni e analisi delle principali leggi e relative criticità. *30giorni*, **3** (8), 15-20.
17. Matassa R. 2010. Linee guida per la corretta gestione dei canili e delle strutture rifugio. *30giorni*, **3** (8), 21-23.
18. Mertens Petra A. 2001. Aggressività canina. *In* Horwitz D.F., Mills D.S., Heath S. (eds). Terapia comportamentale del cane e del gatto. Edizioni AISEAB, Torino.
19. Mornement K.M., Coleman G.J., Toukhsati S. & Bennett P.C. 2010. A Review of Behavioural Assessment Protocols Used to Determine the Adoption Suitability of Australian Shelter Dogs. *J Appl Anim Welf Sci*, **13**(4), 314-29.

20. Natoli E., Totino R., Alfieri L., Vassallo G., Donato S. & Fantini C. 2001. Determinazione della personalità dei cani ospitati presso il presidio canile sanitario per la formulazione di schede individuali ai fini dell'adozione. *Il progresso veterinario*, **LVI**, 12.
21. Newbury S., Blinn M.K., Bushby P.A., Cox C.B., Dinnage J.D., Griffin B., Hurley K.F., Isaza N., Jones W., Miller L., O'Quin J., Patronek G.J., Blackmore M.S. & Spindel M. 2010. Guidelines for Standards of Care in Animal Shelters Association of shelter veterinarians. (<http://sheltervet.org/wp-content/uploads/2012/08/Shelter-Standards-Oct2011-wForward.pdf>)
22. Notari L. 2004. Dal canile a casa vostra. Edizioni Calderini, Bologna, 144 p.
23. Petrantoni G. 2007. Problemi di bioetica in canile. In Marchesini R. (eds.) Il canile come presidio zooantropologico. Edizioni Medico Scientifiche, Torino.
24. Posage J.M., Thomas D.K. & Bartlett P.C. 1998. Determining factors for successful adoption of dogs from an animal shelter. *JAVMA*, **213**(4), 478-82.
25. Regione Piemonte. Direzione Sanità prevenzione veterinaria. ASL TO3 S.C. Epidemiologia e Sorveglianza Veterinaria e Servizio Sovrazonale Veterinario. 2011. Manuale di buone pratiche per gli animali d'affezione parte I – II – III. (<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/documentazione/category/91-manuale-di-buone-pratiche-per-gli-animali-d-affezione.html>)
26. Reisner I.R., Erb H.E. & Houpt K.A. 1994. Risk factors for behavior-related euthanasia among dominant-aggressive dogs: 110 cases (1989-1992). *JAVMA*, **205**, 855-863.
27. Reisner I.R. 2003. Differential diagnosis and management of human-directed aggression in dogs. *Vet Clin North Am Small Anim Pract*, **33** (2), 303-320.
28. Scarlett J.M., Salman M.D., New J.G. & Kass P.H. 1999. Reason for relinquishment of companion animals in U.S. animal shelters: selected health and personal issues. *J Appl Anim Welf Sci*, **2**(1), 41-57.
29. Segurson S.A., Serpell J.A. & Hart B.I. 2005. Evaluation of a behavioural assessment questionnaire for use in the characterization of behavioural problems of dogs relinquished to animal shelters. *JAVMA*, **227**(11), 1755-61.
30. Scheifele P., Martin D., Clark J.G., Kemper D. & Wells J. 2012. Effect of kennel noise on hearing in dogs. *Am J Vet Res*, **73**(4), 482-9.
31. Sternberg S. 1999. Sue Sternberg presents a guide to choosing your next dog from shelter. Ed Sternberg S.



